

**COMMISSIONE II
GIUSTIZIA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDE LEGISLATIVA

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DONATELLA FERRANTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		del rene tra persone viventi (C. 2937, approvata dal Senato):	
Ferranti Donatella, <i>Presidente</i>	2	Ferranti Donatella, <i>Presidente</i>	2
Proposta di legge (Seguito della discussione):		Votazione nominale:	
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto		Ferranti Donatella, <i>Presidente</i>	2
		<i>ALLEGATO</i> : Emendamenti presentati	4

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATELLA FERRANTI

La seduta comincia alle 16.25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito della discussione: Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi (C. 2937, approvata dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge C. 2937, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi », assegnata in sede legislativa alla Commissione Giustizia essendosi realizzati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Ricordo che nella scorsa seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali. Avverte, quindi, che sono stati presentati due articoli aggiuntivi (*vedi allegato*), che peraltro sono da considerare inammissibili per estraneità di materia rispetto al contenuto del provvedimento in esame. Faccio presente, infatti, che articoli aggiuntivi d'identico contenuto, presentati sempre dal-

l'onorevole Roccella, sono stati già dichiarati inammissibili in sede referente.

Ricordo che la proposta di legge è diretta ad introdurre nell'ordinamento il reato di commercio illecito di organi prelevati da persona vivente. Si tratta, quindi, di un reato che si riferisce ad una menomazione permanente del corpo, quale è l'espianto di un organo. I predetti articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Roccella, invece, sono volti al traffico di gameti o di tessuti e cellule, il cui prelevamento da persona vivente non determina una menomazione permanente dell'integrità fisica. Gli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02, pertanto, non sono riconducibili alla materia oggetto della proposta di legge in esame e, quindi, devono essere considerati inammissibili.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Considerato che non vi sono emendamenti da votare e che il testo si compone di 4 articoli, avverto che la Commissione procederà al voto di ciascun articolo.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato)

Constatato che la Commissione non dispone del numero legale richiesto per la votazione finale, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta che fisseremo per la prossima settimana.

La seduta termina alle 16.30.

*Licenziato per la stampa
il 15 febbraio 2018*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

«ART 601-bis. — (Traffico di gameti umani prelevati da persona vivente). — Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta gameti umani da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

L'importazione di gameti umani, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di tessuti *non profit*. L'esportazione di gameti umani è consentita solamente verso istituti di tessuti *non profit*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 6000.000 ad euro 1.000.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di gameti umani di cui al primo comma».

1. 01. Roccella, Piso.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

«ART 601-bis. — (Traffico di cellule e tessuti prelevati da persona vivente). — Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta cellule o tessuti di origine umana prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

L'importazione di cellule e tessuti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di tessuti *non profit*. L'esportazione di tessuti di cellule e tessuti di origine umana è consentita solamente verso istituti di tessuti *non profit*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di cellule e di tessuti di origine umana di cui al primo comma.

1. 02. Roccella, Piso.

(Inammissibile)

